

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1990

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette

(90/239/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che esistono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di limitazione del tenore massimo di catrame delle sigarette; che tali disparità possono ostacolare gli scambi e quindi l'attuazione e il funzionamento del mercato interno;

considerando che, di conseguenza, è necessario eliminare questi ostacoli e che, a tale scopo, l'immissione sul mercato e la libera circolazione delle sigarette devono essere assoggettate a norme comuni per quanto concerne il tenore massimo di catrame;

considerando che tali norme comuni devono tenere in debito conto la protezione della salute degli individui;

considerando che i rischi di cancro ai polmoni sono tanto più gravi quanto maggiore è il tenore di catrame dei tabacchi fumati; che il Consiglio europeo di Milano, del 28 e 29 giugno 1985, ha posto in rilievo l'interesse di varare un programma europeo d'azione contro il cancro;

considerando che nella risoluzione del 7 luglio 1986 (4), il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno ritenuto prioritaria la lotta contro il tabagismo;

considerando che per l'applicazione della presente direttiva occorre prevedere tempi adeguati che, da un lato, diano la possibilità di portare a termine, in maniera efficace, la riconversione delle varietà e, dall'altro, consentano ai consumatori e ai fabbricanti di adeguarsi gradualmente a prodotti con un tenore inferiore di catrame;

considerando che nella presente direttiva figurano prescrizioni che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita, all'evoluzione delle tecniche e alle conoscenze mediche in tale settore, dato che l'obiettivo è quello di pervenire ad una maggiore protezione degli individui;

considerando che i fumatori devono sempre essere consapevoli del fatto che ogni sigaretta nuoce alla salute e che

sarebbe di gran lunga preferibile che smettessero di fumare invece di ripiegare su sigarette con basso tenore di catrame;

considerando che l'iniziativa prevista nella presente direttiva avrà effetti tanto più favorevoli sulla salute pubblica se sarà corredata di programmi di educazione sanitaria nella scuola d'obbligo e di campagne d'informazione e sensibilizzazione;

considerando che l'introduzione di tenori massimi di catrame comporterà per la Repubblica ellenica particolari difficoltà socioeconomiche; che occorre accordare a tale Stato membro, a titolo eccezionale, una deroga quanto alle date di applicazione previste per gli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardo al tenore massimo di catrame delle sigarette, assumendo come base un elevato grado di protezione della salute delle persone mediante la riduzione dei danni causati alla loro salute dal catrame.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per catrame il condensato di fumo greggio anidro, esente da nicotina.

2. Il tenore di catrame delle sigarette commercializzate sui mercati degli Stati membri non può essere superiore a:

- 15 mg per sigaretta a decorrere dal 31 dicembre 1992,
- 12 mg per sigaretta a decorrere dal 31 dicembre 1997.

3. Per la Repubblica greca i valori limite e le date di applicazione sono, a titolo di deroga temporanea, i seguenti:

- 20 mg al 31 dicembre 1992,
- 18 mg al 31 dicembre 1998,
- 15 mg al 31 dicembre 2000,
- 12 mg 31 dicembre 2006.

Tuttavia questa deroga non potrà giustificare controlli alle frontiere interne della Comunità.

(1) GU n. C 48 del 20. 2. 1988, pag. 10.

(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 229 e

GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

(3) GU n. C 237 del 12. 9. 1988, pag. 49.

(4) GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.